



COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

ORDINANZA n° 2/2023 DEL 03.02.2023 IL SINDACO / RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il fabbricato sito in Via Don Michele Bianchi (foglio 83 mappale 203) versa in condizioni di precaria stabilità;

Considerata altresì la segnalazione esterna, corredata di documentazione fotografica, che documenta lo stato di precarietà dell'immobile, sottolineandone la pericolosità in caso di transito pedonale sulla via comunale;

Ravvisata pertanto la necessità di tutelare la pubblica incolumità;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.1992, Nr. 285 - Nuovo Codice della Strada;

Visto il T.U.EE.LL. Nr. 267/2000;

ORDINA

- **L'INTERRUZIONE DEL TRANSITO PEDONALE NELLA VIA DON MICHELE BIANCHI NEL TRATTO TRA IL N. CIVICO 2 E IL N. CIVICO 4;**
- che le inadempienze siano sanzionate secondo la legge vigente.

DEMANDA

- all'Ufficio Tecnico Comunale, l'apposizione dei prescritti cartelli e barriere;
- all'Ufficio Comunale la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

AVVERTE

che, avverso il presente provvedimento, ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, Nr. 267, è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di notificazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/1992.

Dalla Residenza Municipale, li 03.02.2023

IL SINDACO
(Fabrizio Vittoni)